

**DELIBERA N. 191/07/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' MULTI SERVICES ENTERPRISE S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELE A+") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 dicembre 2007

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 13 luglio 2007, n. 83/07/DICAM/N°PROC.1572/FB, notificato in data 9 agosto 2007, con il quale veniva contestata alla citata società Multi Services Enterprise S.p.A. con sede legale in Napoli, via Emanuele Gianturco n. 147, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Tele A+", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso programmi promozionali di servizi "audiotex" recanti scene pornografiche nella programmazione notturna dei giorni 24 febbraio 2007 e 24 marzo 2007;

VISTE le memorie giustificative in data 6 settembre 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0054534 dell'11 settembre 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l'atto di contestazione risulta notificato oltre il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 14 della legge n. 689/1981 stante l'intervallo di tempo intercorso tra la data del compimento del "fatto" (programmi andati in onda il 24 febbraio ed il 24 marzo 2007) e la notifica dello stesso (9 agosto 2007), nonché tra la data di ricezione della notizia della messa in onda dei programmi oggetto della contestazione

(segnalazione del Comitato Tv e Minori del 10 aprile 2007) e la notifica dell'atto di contestazione;

- l'atto di contestazione è nullo con riferimento all'articolo 35, comma 2 del decreto legislativo n. 177/2005, nonché ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della delibera n. 136/06/CONS in quanto nella parte dispositiva del provvedimento è stata totalmente omessa la formale assegnazione del termine di quindici giorni per la presentazione delle giustificazioni, nonché l'avvertimento che in difetto l'Autorità procederà ai sensi di legge;

- le trasmissioni oggetto di contestazione contengono immagini erotiche ma non scene di sesso e pertanto non possono essere definite pornografiche;

- le trasmissioni oggetto di contestazione non contengono immagini che in relazione all'orario di trasmissione possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

UDITA la parte in audizione in data 17 ottobre 2007, nel corso della quale, dopo aver preso visione del contenuto del supporto magnetico recante la registrazione del programma oggetto di contestazione, il legale rappresentante della società Multi Services Enterprise S.p.A., nel riportarsi integralmente alle argomentazioni contenute nelle memorie giustificative, ha richiamato, in particolare, le eccezioni di nullità dell'atto di contestazione sia con riferimento alla tardività, sia con riferimento alla formale assegnazione del termine di quindici giorni per le deduzioni difensive (articolo 18 della legge n. 689/1981 e articolo 9, comma 1, della delibera n. 136/06 CONS);

RILEVATO che in data 17 ottobre 2007 è stato esperito l'accesso agli atti del procedimento ed è stata altresì consegnata al rappresentante dell'emittente copia del supporto contenente la registrazione delle trasmissioni di cui in contestazione;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- con il citato atto n. 83/07/DICAM N°PROC.1572/FB - stante l'orario di trasmissione dei programmi promozionali andati in onda su "Tele A+" - è stata contestata la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n.177/2005 per la trasmissione di scene pornografiche senza riferimento alcuno alla violazione di norme in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva;

- il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di conclusione delle attività ad esito delle quali viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi del "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modifiche. Nel caso di specie, l'accertamento non può intendersi come coincidente con la data di ricezione della segnalazione, in quanto si è reso necessario l'espletamento di attività intese sia alla individuazione della violazione contestata nell'ambito di due notti di programmazione

di "Tele A+" (dalle ore 23:27 del 23 febbraio 2007 alle ore 03:28 del 24 febbraio 2007 e dalle ore 00:30 alle ore 07:00 del 24 marzo 2007), sia alla qualificazione del fatto segnalato nei suoi pertinenti termini giuridici avvenuta in data 13 giugno 2007, ovvero in un arco di tempo ragionevole, stante la data di ricezione della segnalazione da parte dell'Autorità (10 aprile 2007);

- nel provvedimento notificato, come peraltro osservato nelle citate memorie giustificative presentate da Multi Services Enterprise S.p.A., viene data comunicazione delle facoltà dell'emittente in conformità al disposto del "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie" citato in premessa, ove non è previsto che le informazioni relative all'esercizio del diritto di partecipazione al procedimento debbano essere formalmente inserite nella parte dispositiva dell'atto di contestazione;

- nel citato atto viene peraltro correttamente indicato il termine di trenta giorni per la presentazione delle giustificazioni ai sensi dell'articolo 18 della legge n.689/1981 e non il termine di quindici giorni previsto dall'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela dei minori;

- nelle trasmissioni mandate in onda dall'emittente le rappresentazioni di nudità in pose ed atteggiamenti che richiamano anche in maniera provocatoria l'attività sessuale con esibizione diretta e ravvicinata dell'organo genitale, nonché la esplicita illustrazione di attività attinenti alla sfera sessuale integrano la fatispecie di scene pornografiche;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00) per ciascuna violazione rilevata, ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: nel prendere atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso, si riscontrano 2 episodi di violazione per le trasmissioni andate in onda in data 24 febbraio 2007 ed in data 24 marzo 2007;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Multi Services Enterprise S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per le ragioni precise, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 6.000,00 (seimila/00) paria a euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna violazione rilevata (n. 2), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

#### ORDINA

alla società Multi Services Enterprise S.p.A. con sede legale in Napoli, via Emanuele Gianturco n. 147, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *"Tele A+"*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 6.000,00 (seimila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177.

#### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 177/2005"*, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 191/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.


Roma, 21 dicembre 2007

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabò



IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Softino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti

*M. Caterina Catanzariti*

**DELIBERA N. 7/08/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' R.T.S. RADIO TELE SPAZIO S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELESPAZIO TV") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 gennaio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 9 agosto 2007, n. 85/07/DICAM/N°PROC.1578/FB, notificato in data 24 agosto 2007, con il quale veniva contestata alla società R.T.S. Radio Tele Spazio S.p.A. con sede legale in Catanzaro, viale De Filippis n. 3, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Telespazio Tv", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in data 4 e 5 gennaio 2007, nonché in data 17 marzo 2007 programmi promozionali di servizi "audiotex" recanti scene pornografiche;

VISTO che la citata emittente non ha esercitato la facoltà di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 presentando scritti difensivi e documenti, né facendo richiesta di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00) per

ciascuna violazione rilevata, ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: nel prendere atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso, si riscontrano 3 episodi di violazione per le trasmissioni andate in onda in data 4 gennaio 2007 (programma promozionale di servizi *audiotex* a partire dalle ore 00:54 fino alle ore 01:51), in data 5 gennaio 2007 (programma promozionale di servizi *audiotex* a partire dalle ore 00:48 fino alle ore 01:45) ed in data 17 marzo 2007 (programma promozionale di servizi *audiotex* a partire dalle ore 01:11 fino alle ore 02:12);

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società R.T.S. Radio Tele Spazio S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per le ragioni precise, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 9.000,00 (novemila/00) paria a euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna violazione rilevata (n. 3), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

#### ORDINA

alla società R.T.S. Radio Tele Spazio S.p.A. con sede legale in Catanzaro, viale De Filippis n. 3, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Telespazio Tv", di pagare la sanzione amministrativa di euro 9.000,00 (novemila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177.

## INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 177/2005, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 7/08/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli, 16 gennaio 2008

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

*M. Caterina Catanzariti*

La presente copia è conforme all'originale  
composto complessivamente da numero 3.....  
(...tre...) pagine,  
progressivamente numerate da pag. 1.....  
a pag. 3.....



**DELIBERA N. 8/08/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' R.T.S. RADIO TELE SPAZIO S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELESPAZIO TV STUDIO 3") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 gennaio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 9 agosto 2007, n. 86/07/DICAM/N°PROC.1579/FB, notificato in data 25 agosto 2007, con il quale veniva contestata alla società R.T.S. Radio Tele Spazio S.p.A. con sede legale in Catanzaro, viale De Filippis n. 3, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Telespazio Tv Studio 3", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso programmi recanti scene pornografiche ("Penthouse Video" in data 4 gennaio 2007 e 5 gennaio 2007 e programmi promozionali di servizi "audiotex" in data 17 marzo 2007);

VISTO che la citata emittente non ha esercitato la facoltà di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 presentando scritti difensivi e documenti, né facendo richiesta di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00) per ciascuna violazione rilevata, ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: nel prendere atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso, si riscontrano 4 episodi di violazione per le trasmissioni andate in onda in data 4 gennaio 2007 (rubrica "Penthouse Video"), in data 5 gennaio 2007 (n. 2 puntate del programma "Penthouse Video" a partire dalle ore 00:00 e a partire dalle ore 02:56) ed in data 17 marzo 2007 (programma promozionale di servizi *audiotex* a carattere erotico);

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società R.T.S. Radio Tele Spazio S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per le ragioni precise, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila/00) paria a euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna violazione rilevata (n. 4), secondo il principio del *cumulo materiale delle sanzioni*;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

#### ORDINA

alla società R.T.S. Radio Tele Spazio S.p.A. con sede legale in Catanzaro, viale De Filippis n. 3, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Telespazio Tv Studio 3", di pagare la sanzione amministrativa di euro 12.000,00 (dodicimila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177.

**INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 177/2005", irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 8/08/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli, 16 gennaio 2008

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

*M. Caterina Catanzariti*

La presente copia è conforme all'originale  
composto complessivamente da numero 3  
(tre) pagine,  
progressivamente numerate da pag. 1  
a pag. 3



*Scorsa*

**DELIBERA N. 9/08/CSP**

**ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL  
PROCEDIMENTO DICAM/N°1588/FB A CARICO DELLA SOCIETA'  
PRIMANTENNA S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE  
TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "PRIMANTENNA")  
ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31  
LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 gennaio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali in data 10 agosto 2007 (CONT.94/07/DICAM/N°PROC.1588/FB), notificato in data 28 agosto 2007, con il quale veniva contestato alla società Primantenna S.r.l., con sede in Rivoli (TO), via Carlo Leone n. 2/a, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Primantenna", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per aver trasmesso scene pornografiche;

VISTE le memorie giustificative in data 25 settembre 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0057151 del 26 settembre 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Piemonte, dopo aver attivato un procedimento nei confronti di "Primantenna" per la trasmissione di un programma analogo a quelli oggetto della contestazione 94/07/DICAM/N°PROC.1588/FB, non ha ravvisato in essa elementi tali da configurare violazione della normativa in materia di programmazione radiotelevisiva;

- l'emittente, ancor prima di aver ricevuto l'atto di contestazione di cui sopra, ha sospeso la messa in onda di qualsiasi programma e pubblicità con immagini di nudo;

UDITA la parte in audizione in data 24 ottobre 2007, nel corso della quale il legale rappresentante della società Primantenna S.r.l., nel riportarsi integralmente alle argomentazioni contenute nelle memorie giustificative, ha rappresentato, in particolare, che la stessa non ha inteso violare le vigenti disposizioni in materia di programmazione televisiva ed ha disposto la sospensione della trasmissione di programmi analoghi a quelli oggetto della contestazione in esame dal maggio del 2007.

VISTA la nota del 29 ottobre 2007, pervenuta in data 6 novembre 2007 (prot. n. 0066003), con cui la società Primantenna S.r.l. ha trasmesso la ricevuta del bollettino postale attestante il pagamento su c/c n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, in data 25 ottobre 2007, della sanzione in misura ridotta, pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00), determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento per intervenuta obblazione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Sebastano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

#### DELIBERA

L'archiviazione degli atti del procedimento di cui in premessa.

Napoli, 16 gennaio 2008

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabro

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti

*M. Caterina Catanzariti*

La presente copia è conforme all'originale  
composto complessivamente da numero 2 .....  
(2) ..... pagine,  
progressivamente numerate da pag. 1 .....  
a pag. 2 .....



**DELIBERA N. 33/08/CONS**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELEREPORTER S.R.L.  
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE  
“TELEREPORTER”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 26,  
DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 650  
PROC. N. 1597/LF**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 23 gennaio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, e in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante *“Testo Unico della radiotelevisione”*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 ottobre 1996, n. 249, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 dicembre 1996, n. 300, recante *“Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni”*;

VISTO il *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”* approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’8 agosto 2001, n. 183, modificato con le delibere n. 250/04/CSP, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 novembre 2004, n. 258, n. 34/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2005, n. 72, n. 105/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 agosto 2005, n. 196 e n. 162/07/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’11 dicembre 2007, n. 287;

VISTO il *“Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”*, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla

delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto in data 12 settembre 2007 n. 105/07/DICAM della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 24 settembre 2007, con il quale è stata contestata alla società Telereporter S.r.l., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Telereporter", la violazione dell'articolo 1, comma 26 della legge 23 dicembre 1996, n. 650 per aver trasmesso propaganda di servizi di tipo interattivo audiotex quale, nella specie, "chat line" o "conversazione";

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per la presentazione delle memorie giustificative da parte della società;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,30 (duemilacinquecentottantadue/30) a euro 25.822,80 (venticinquemilaottocentoventi due/80), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lett. a) e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la rilevata violazione nella misura di circa quattro volte il minimo editto pari a euro 10.000,00 (diecimila/00), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente e all'orario di trasmissione (fascia di ascolto prima serata) suscettibile di raggiungere il pubblico più vasto inclusivo dei più giovani;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: non risulta a questa Autorità che l'emittente abbia posto in essere alcun accorgimento per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Telereporter S.r.l. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

### ORDINA

alla società Telereporter S.r.l., con sede legale in Via Tavecchia n. 43 Rho (MI), esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Telereporter", di pagare la sanzione amministrativa di 10.000,00 (diecimila/00), per la violazione dell'articolo 1, comma 26 della legge 23 dicembre 1996, n. 650.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 33/08/CONS, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 23 gennaio 2008

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola

f.f. IL PRESIDENTE  
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

La presente copia è conforme all'originale  
composto complessivamente da numero 3 .....  
(.....) pagine,  
progressivamente numerate da pag. 1 .....  
1 pag. 3 .....  
2 pag. 4 .....  
3 pag. 5 .....  
4 pag. 6 .....  
5 pag. 7 .....  
6 pag. 8 .....  
7 pag. 9 .....  
8 pag. 10 .....  
9 pag. 11 .....  
10 pag. 12 .....  
11 pag. 13 .....  
12 pag. 14 .....  
13 pag. 15 .....  
14 pag. 16 .....  
15 pag. 17 .....  
16 pag. 18 .....  
17 pag. 19 .....  
18 pag. 20 .....  
19 pag. 21 .....  
20 pag. 22 .....  
21 pag. 23 .....  
22 pag. 24 .....  
23 pag. 25 .....  
24 pag. 26 .....  
25 pag. 27 .....  
26 pag. 28 .....  
27 pag. 29 .....  
28 pag. 30 .....  
29 pag. 31 .....  
30 pag. 32 .....  
31 pag. 33 .....  
32 pag. 34 .....  
33 pag. 35 .....  
34 pag. 36 .....  
35 pag. 37 .....  
36 pag. 38 .....  
37 pag. 39 .....  
38 pag. 40 .....  
39 pag. 41 .....  
40 pag. 42 .....  
41 pag. 43 .....  
42 pag. 44 .....  
43 pag. 45 .....  
44 pag. 46 .....  
45 pag. 47 .....  
46 pag. 48 .....  
47 pag. 49 .....  
48 pag. 50 .....  
49 pag. 51 .....  
50 pag. 52 .....  
51 pag. 53 .....  
52 pag. 54 .....  
53 pag. 55 .....  
54 pag. 56 .....  
55 pag. 57 .....  
56 pag. 58 .....  
57 pag. 59 .....  
58 pag. 60 .....  
59 pag. 61 .....  
60 pag. 62 .....  
61 pag. 63 .....  
62 pag. 64 .....  
63 pag. 65 .....  
64 pag. 66 .....  
65 pag. 67 .....  
66 pag. 68 .....  
67 pag. 69 .....  
68 pag. 70 .....  
69 pag. 71 .....  
70 pag. 72 .....  
71 pag. 73 .....  
72 pag. 74 .....  
73 pag. 75 .....  
74 pag. 76 .....  
75 pag. 77 .....  
76 pag. 78 .....  
77 pag. 79 .....  
78 pag. 80 .....  
79 pag. 81 .....  
80 pag. 82 .....  
81 pag. 83 .....  
82 pag. 84 .....  
83 pag. 85 .....  
84 pag. 86 .....  
85 pag. 87 .....  
86 pag. 88 .....  
87 pag. 89 .....  
88 pag. 90 .....  
89 pag. 91 .....  
90 pag. 92 .....  
91 pag. 93 .....  
92 pag. 94 .....  
93 pag. 95 .....  
94 pag. 96 .....  
95 pag. 97 .....  
96 pag. 98 .....  
97 pag. 99 .....  
98 pag. 100 .....  
99 pag. 101 .....  
100 pag. 102 .....  
101 pag. 103 .....  
102 pag. 104 .....  
103 pag. 105 .....  
104 pag. 106 .....  
105 pag. 107 .....  
106 pag. 108 .....  
107 pag. 109 .....  
108 pag. 110 .....  
109 pag. 111 .....  
110 pag. 112 .....  
111 pag. 113 .....  
112 pag. 114 .....  
113 pag. 115 .....  
114 pag. 116 .....  
115 pag. 117 .....  
116 pag. 118 .....  
117 pag. 119 .....  
118 pag. 120 .....  
119 pag. 121 .....  
120 pag. 122 .....  
121 pag. 123 .....  
122 pag. 124 .....  
123 pag. 125 .....  
124 pag. 126 .....  
125 pag. 127 .....  
126 pag. 128 .....  
127 pag. 129 .....  
128 pag. 130 .....  
129 pag. 131 .....  
130 pag. 132 .....  
131 pag. 133 .....  
132 pag. 134 .....  
133 pag. 135 .....  
134 pag. 136 .....  
135 pag. 137 .....  
136 pag. 138 .....  
137 pag. 139 .....  
138 pag. 140 .....  
139 pag. 141 .....  
140 pag. 142 .....  
141 pag. 143 .....  
142 pag. 144 .....  
143 pag. 145 .....  
144 pag. 146 .....  
145 pag. 147 .....  
146 pag. 148 .....  
147 pag. 149 .....  
148 pag. 150 .....  
149 pag. 151 .....  
150 pag. 152 .....  
151 pag. 153 .....  
152 pag. 154 .....  
153 pag. 155 .....  
154 pag. 156 .....  
155 pag. 157 .....  
156 pag. 158 .....  
157 pag. 159 .....  
158 pag. 160 .....  
159 pag. 161 .....  
160 pag. 162 .....  
161 pag. 163 .....  
162 pag. 164 .....  
163 pag. 165 .....  
164 pag. 166 .....  
165 pag. 167 .....  
166 pag. 168 .....  
167 pag. 169 .....  
168 pag. 170 .....  
169 pag. 171 .....  
170 pag. 172 .....  
171 pag. 173 .....  
172 pag. 174 .....  
173 pag. 175 .....  
174 pag. 176 .....  
175 pag. 177 .....  
176 pag. 178 .....  
177 pag. 179 .....  
178 pag. 180 .....  
179 pag. 181 .....  
180 pag. 182 .....  
181 pag. 183 .....  
182 pag. 184 .....  
183 pag. 185 .....  
184 pag. 186 .....  
185 pag. 187 .....  
186 pag. 188 .....  
187 pag. 189 .....  
188 pag. 190 .....  
189 pag. 191 .....  
190 pag. 192 .....  
191 pag. 193 .....  
192 pag. 194 .....  
193 pag. 195 .....  
194 pag. 196 .....  
195 pag. 197 .....  
196 pag. 198 .....  
197 pag. 199 .....  
198 pag. 200 .....  
199 pag. 201 .....  
200 pag. 202 .....  
201 pag. 203 .....  
202 pag. 204 .....  
203 pag. 205 .....  
204 pag. 206 .....  
205 pag. 207 .....  
206 pag. 208 .....  
207 pag. 209 .....  
208 pag. 210 .....  
209 pag. 211 .....  
210 pag. 212 .....  
211 pag. 213 .....  
212 pag. 214 .....  
213 pag. 215 .....  
214 pag. 216 .....  
215 pag. 217 .....  
216 pag. 218 .....  
217 pag. 219 .....  
218 pag. 220 .....  
219 pag. 221 .....  
220 pag. 222 .....  
221 pag. 223 .....  
222 pag. 224 .....  
223 pag. 225 .....  
224 pag. 226 .....  
225 pag. 227 .....  
226 pag. 228 .....  
227 pag. 229 .....  
228 pag. 230 .....  
229 pag. 231 .....  
230 pag. 232 .....  
231 pag. 233 .....  
232 pag. 234 .....  
233 pag. 235 .....  
234 pag. 236 .....  
235 pag. 237 .....  
236 pag. 238 .....  
237 pag. 239 .....  
238 pag. 240 .....  
239 pag. 241 .....  
240 pag. 242 .....  
241 pag. 243 .....  
242 pag. 244 .....  
243 pag. 245 .....  
244 pag. 246 .....  
245 pag. 247 .....  
246 pag. 248 .....  
247 pag. 249 .....  
248 pag. 250 .....  
249 pag. 251 .....  
250 pag. 252 .....  
251 pag. 253 .....  
252 pag. 254 .....  
253 pag. 255 .....  
254 pag. 256 .....  
255 pag. 257 .....  
256 pag. 258 .....  
257 pag. 259 .....  
258 pag. 260 .....  
259 pag. 261 .....  
260 pag. 262 .....  
261 pag. 263 .....  
262 pag. 264 .....  
263 pag. 265 .....  
264 pag. 266 .....  
265 pag. 267 .....  
266 pag. 268 .....  
267 pag. 269 .....  
268 pag. 270 .....  
269 pag. 271 .....  
270 pag. 272 .....  
271 pag. 273 .....  
272 pag. 274 .....  
273 pag. 275 .....  
274 pag. 276 .....  
275 pag. 277 .....  
276 pag. 278 .....  
277 pag. 279 .....  
278 pag. 280 .....  
279 pag. 281 .....  
280 pag. 282 .....  
281 pag. 283 .....  
282 pag. 284 .....  
283 pag. 285 .....  
284 pag. 286 .....  
285 pag. 287 .....  
286 pag. 288 .....  
287 pag. 289 .....  
288 pag. 290 .....  
289 pag. 291 .....  
290 pag. 292 .....  
291 pag. 293 .....  
292 pag. 294 .....  
293 pag. 295 .....  
294 pag. 296 .....  
295 pag. 297 .....  
296 pag. 298 .....  
297 pag. 299 .....  
298 pag. 300 .....  
299 pag. 301 .....  
300 pag. 302 .....  
301 pag. 303 .....  
302 pag. 304 .....  
303 pag. 305 .....  
304 pag. 306 .....  
305 pag. 307 .....  
306 pag. 308 .....  
307 pag. 309 .....  
308 pag. 310 .....  
309 pag. 311 .....  
310 pag. 312 .....  
311 pag. 313 .....  
312 pag. 314 .....  
313 pag. 315 .....  
314 pag. 316 .....  
315 pag. 317 .....  
316 pag. 318 .....  
317 pag. 319 .....  
318 pag. 320 .....  
319 pag. 321 .....  
320 pag. 322 .....  
321 pag. 323 .....  
322 pag. 324 .....  
323 pag. 325 .....  
324 pag. 326 .....  
325 pag. 327 .....  
326 pag. 328 .....  
327 pag. 329 .....  
328 pag. 330 .....  
329 pag. 331 .....  
330 pag. 332 .....  
331 pag. 333 .....  
332 pag. 334 .....  
333 pag. 335 .....  
334 pag. 336 .....  
335 pag. 337 .....  
336 pag. 338 .....  
337 pag. 339 .....  
338 pag. 340 .....  
339 pag. 341 .....  
340 pag. 342 .....  
341 pag. 343 .....  
342 pag. 344 .....  
343 pag. 345 .....  
344 pag. 346 .....  
345 pag. 347 .....  
346 pag. 348 .....  
347 pag. 349 .....  
348 pag. 350 .....  
349 pag. 351 .....  
350 pag. 352 .....  
351 pag. 353 .....  
352 pag. 354 .....  
353 pag. 355 .....  
354 pag. 356 .....  
355 pag. 357 .....  
356 pag. 358 .....  
357 pag. 359 .....  
358 pag. 360 .....  
359 pag. 361 .....  
360 pag. 362 .....  
361 pag. 363 .....  
362 pag. 364 .....  
363 pag. 365 .....  
364 pag. 366 .....  
365 pag. 367 .....  
366 pag. 368 .....  
367 pag. 369 .....  
368 pag. 370 .....  
369 pag. 371 .....  
370 pag. 372 .....  
371 pag. 373 .....  
372 pag. 374 .....  
373 pag. 375 .....  
374 pag. 376 .....  
375 pag. 377 .....  
376 pag. 378 .....  
377 pag. 379 .....  
378 pag. 380 .....  
379 pag. 381 .....  
380 pag. 382 .....  
381 pag. 383 .....  
382 pag. 384 .....  
383 pag. 385 .....  
384 pag. 386 .....  
385 pag. 387 .....  
386 pag. 388 .....  
387 pag. 389 .....  
388 pag. 390 .....  
389 pag. 391 .....  
390 pag. 392 .....  
391 pag. 393 .....  
392 pag. 394 .....  
393 pag. 395 .....  
394 pag. 396 .....  
395 pag. 397 .....  
396 pag. 398 .....  
397 pag. 399 .....  
398 pag. 400 .....  
399 pag. 401 .....  
400 pag. 402 .....  
401 pag. 403 .....  
402 pag. 404 .....  
403 pag. 405 .....  
404 pag. 406 .....  
405 pag. 407 .....  
406 pag. 408 .....  
407 pag. 409 .....  
408 pag. 410 .....  
409 pag. 411 .....  
410 pag. 412 .....  
411 pag. 413 .....  
412 pag. 414 .....  
413 pag. 415 .....  
414 pag. 416 .....  
415 pag. 417 .....  
416 pag. 418 .....  
417 pag. 419 .....  
418 pag. 420 .....  
419 pag. 421 .....  
420 pag. 422 .....  
421 pag. 423 .....  
422 pag. 424 .....  
423 pag. 425 .....  
424 pag. 426 .....  
425 pag. 427 .....  
426 pag. 428 .....  
427 pag. 429 .....  
428 pag. 430 .....  
429 pag. 431 .....  
430 pag. 432 .....  
431 pag. 433 .....  
432 pag. 434 .....  
433 pag. 435 .....  
434 pag. 436 .....  
435 pag. 437 .....  
436 pag. 438 .....  
437 pag. 439 .....  
438 pag. 440 .....  
439 pag. 441 .....  
440 pag. 442 .....  
441 pag. 443 .....  
442 pag. 444 .....  
443 pag. 445 .....  
444 pag. 446 .....  
445 pag. 447 .....  
446 pag. 448 .....  
447 pag. 449 .....  
448 pag. 450 .....  
449 pag. 451 .....  
450 pag. 452 .....  
451 pag. 453 .....  
452 pag. 454 .....  
453 pag. 455 .....  
454 pag. 456 .....  
455 pag. 457 .....  
456 pag. 458 .....  
457 pag. 459 .....  
458 pag. 460 .....  
459 pag. 461 .....  
460 pag. 462 .....  
461 pag. 463 .....  
462 pag. 464 .....  
463 pag. 465 .....  
464 pag. 466 .....  
465 pag. 467 .....  
466 pag. 468 .....  
467 pag. 469 .....  
468 pag. 470 .....  
469 pag. 471 .....  
470 pag. 472 .....  
471 pag. 473 .....  
472 pag. 474 .....  
473 pag. 475 .....  
474 pag. 476 .....  
475 pag. 477 .....  
476 pag. 478 .....  
477 pag. 479 .....  
478 pag. 480 .....  
479 pag. 481 .....  
480 pag. 482 .....  
481 pag. 483 .....  
482 pag. 484 .....  
483 pag. 485 .....  
484 pag. 486 .....  
485 pag. 487 .....  
486 pag. 488 .....  
487 pag. 489 .....  
488 pag. 490 .....  
489 pag. 491 .....  
490 pag. 492 .....  
491 pag. 493 .....  
492 pag. 494 .....  
493 pag. 495 .....  
494 pag. 496 .....  
495 pag. 497 .....  
496 pag. 498 .....  
497 pag. 499 .....  
498 pag. 500 .....  
499 pag. 501 .....  
500 pag. 502 .....  
501 pag. 503 .....  
502 pag. 504 .....  
503 pag. 505 .....  
504 pag. 506 .....  
505 pag. 507 .....  
506 pag. 508 .....  
507 pag. 509 .....  
508 pag. 510 .....  
509 pag. 511 .....  
510 pag. 512 .....  
511 pag. 513 .....  
512 pag. 514 .....  
513 pag. 515 .....  
514 pag. 516 .....  
515 pag. 517 .....  
516 pag. 518 .....  
517 pag. 519 .....  
518 pag. 520 .....  
519 pag. 521 .....  
520 pag. 522 .....  
521 pag. 523 .....  
522 pag. 524 .....  
523 pag. 525 .....  
524 pag. 526 .....  
525 pag. 527 .....  
526 pag. 528 .....  
527 pag. 529 .....  
528 pag. 530 .....  
529 pag. 531 .....  
530 pag. 532 .....  
531 pag. 533 .....  
532 pag. 534 .....  
533 pag. 535 .....  
534 pag. 536 .....  
535 pag. 537 .....  
536 pag. 538 .....  
537 pag. 539 .....  
538 pag. 540 .....  
539 pag. 541 .....  
540 pag. 542 .....  
541 pag. 543 .....  
542 pag. 544 .....  
543 pag. 545 .....  
544 pag. 546 .....  
545 pag. 547 .....  
546 pag. 548 .....  
547 pag. 549 .....  
548 pag. 550 .....  
549 pag. 551 .....  
550 pag. 552 .....  
551 pag. 553 .....  
552 pag. 554 .....  
553 pag. 555 .....  
554 pag. 556 .....  
555 pag. 557 .....  
556 pag. 558 .....  
557 pag. 559 .....  
558 pag. 560 .....  
559 pag. 561 .....  
560 pag. 562 .....  
561 pag. 563 .....  
562 pag. 564 .....  
563 pag. 565 .....  
564 pag. 566 .....  
565 pag. 567 .....  
566 pag. 568 .....  
567 pag. 569 .....  
568 pag. 570 .....  
569 pag. 571 .....  
570 pag. 572 .....  
571 pag. 573 .....  
572 pag. 574 .....  
573 pag. 575 .....  
574 pag. 576 .....  
575 pag. 577 .....  
576 pag. 578 .....  
577 pag. 579 .....  
578 pag. 580 .....  
579 pag. 581 .....  
580 pag. 582 .....  
581 pag. 583 .....  
582 pag. 584 .....  
583 pag. 585 .....  
584 pag. 586 .....  
585 pag. 587 .....  
586 pag. 588 .....  
587 pag. 589 .....  
588 pag. 590 .....  
589 pag. 591 .....  
590 pag. 592 .....  
591 pag. 593 .....  
592 pag. 594 .....  
593 pag. 595 .....  
594 pag. 596 .....  
595 pag. 597 .....  
596 pag. 598 .....  
597 pag. 599 .....  
598 pag. 600 .....  
599 pag. 601 .....  
600 pag. 602 .....  
601 pag. 603 .....  
602 pag. 604 .....  
603 pag. 605 .....  
604 pag. 606 .....  
605 pag. 607 .....  
606 pag. 608 .....  
607 pag. 609 .....  
608 pag. 610 .....  
609 pag. 611 .....  
610 pag. 612 .....  
611 pag. 613 .....  
612 pag. 614 .....  
613 pag. 615 .....  
614 pag. 616 .....  
615 pag. 617 .....  
616 pag. 618 .....  
617 pag. 619 .....  
618 pag. 620 .....  
619 pag. 621 .....  
620 pag. 622 .....  
621 pag. 623 .....  
622 pag. 624 .....  
623 pag. 625 .....  
624 pag. 626 .....  
625 pag. 627 .....  
626 pag. 628 .....  
627 pag. 629 .....  
628 pag. 630 .....  
629 pag. 631 .....  
630 pag. 632 .....  
631 pag. 633 .....  
632 pag. 634 .....  
633 pag. 635 .....  
634 pag. 636 .....  
635 pag. 637 .....  
636 pag. 638 .....  
637 pag. 639 .....  
638 pag. 640 .....  
639 pag. 641 .....  
640 pag. 642 .....  
641 pag. 643 .....  
642 pag. 644 .....  
643 pag. 645 .....  
644 pag. 646 .....  
645 pag. 647 .....  
646 pag. 648 .....  
647 pag. 649 .....  
648 pag. 650 .....  
649 pag. 651 .....  
650 pag. 652 .....  
651 pag. 653 .....  
652 pag. 654 .....  
653 pag. 655 .....  
654 pag. 656 .....  
655 pag. 657 .....  
656 pag. 658 .....  
657 pag. 659 .....  
658 pag. 660 .....  
659 pag. 661 .....  
660 pag. 662 .....  
661 pag. 663 .....  
662 pag. 664 .....  
663 pag. 665 .....  
664 pag. 666 .....  
665 pag. 667 .....  
666 pag. 668 .....  
667 pag. 669 .....  
668 pag. 670 .....  
669 pag. 671 .....  
670 pag. 672 .....  
671 pag. 673 .....  
672 pag. 674 .....  
673 pag. 675 .....  
674 pag. 676 .....  
675 pag. 677 .....  
676 pag. 678 .....  
677 pag. 679 .....  
678 pag. 680 .....  
679 pag. 681 .....  
680 pag. 682 .....  
681 pag. 683 .....  
682 pag. 684 .....  
683 pag. 685 .....  
684 pag. 686 .....  
685 pag. 687 .....  
686 pag. 688 .....  
687 pag. 689 .....  
688 pag. 690 .....  
689 pag. 691 .....  
690 pag. 692 .....  
691 pag. 693 .....  
692 pag. 694 .....  
693 pag. 695 .....  
694 pag. 696 .....  
695 pag. 697 .....  
696 pag. 698 .....  
697 pag. 699 .....  
698 pag. 700 .....  
699 pag. 701 .....  
700 pag. 702 .....  
701 pag. 703 .....  
702 pag. 704 .....  
703 pag. 705 .....  
704 pag. 706 .....  
705 pag. 707 .....  
706 pag. 708 .....  
707 pag. 709 .....  
708 pag. 710 .....  
709 pag. 711 .....  
710 pag. 712 .....  
711 pag. 713 .....  
712 pag. 714 .....  
713 pag. 715 .....  
714 pag. 716 .....  
715 pag. 717 .....  
716 pag. 718 .....  
717 pag. 719 .....  
718 pag. 720 .....  
719 pag. 721 .....  
720 pag. 722 .....  
721 pag. 723 .....  
722 pag. 724 .....  
723 pag. 725 .....  
724 pag. 726 .....  
725 pag. 727 .....  
726 pag. 728 .....  
727 pag. 729 .....  
728 pag. 730 .....  
729 pag. 731 .....  
730 pag. 732 .....  
731 pag. 733 .....  
732 pag. 734 .....  
733 pag. 735 .....  
734 pag. 736 .....  
735 pag. 737 .....  
736 pag. 738 .....  
737 pag. 739 .....  
738 pag. 740 .....  
739 pag. 741 .....  
740 pag. 742 .....  
741 pag. 743 .....  
742 pag. 744 .....  
743 pag. 745 .....  
744 pag. 746 .....  
745 pag. 747 .....  
746 pag. 748 .....  
747 pag. 749 .....  
748 pag. 750 .....  
749 pag. 751 .....  
750 pag. 752 .....  
751 pag. 753 .....  
752 pag. 754 .....  
753 pag. 755 .....  
754 pag. 756 .....  
755 pag. 757 .....  
756 pag. 758 .....  
757 pag. 759 .....  
758 pag. 760 .....  
759 pag. 761 .....  
760 pag. 762 .....  
761 pag. 763 .....  
762 pag. 764 .....  
763 pag. 765 .....  
764 pag. 766 .....  
765 pag. 767 .....  
766 pag. 768 .....  
767 pag. 769 .....  
768 pag. 770 .....  
769 pag. 771 .....<